

COMUNE DI RAMACCA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA



INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA TRATTO VIA RISORGIMENTO
CUP : F17H23004800002

OGGETTO: ETA. N. 5.1 - FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

DATA

IL RUP

Geom. Angelo Maria Antonio
Lanzafame

IL Progettista e D.L

Geom. Angelo Maria Antonio
Lanzafame

VISTI DI APPROVAZIONE



CUP F17H2300480002 CIG _____

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA TRATTO VIA RISORGIMENTO.

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori di: **INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA TRATTO VIA RISORGIMENTO**

ART. 2 –DURATA DELL'APPALTO

1. L'appalto avrà la durata di 66 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e in ogni caso sarà concluso al raggiungimento del limite di spesa autorizzato.

ART. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo dei lavori di **INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA TRATTO VIA RISORGIMENTO** è pari ad €. 79.986,57 compreso manodopera e oneri della sicurezza oltre IVA.

L'importo a base a base d'asta al netto degli oneri di sicurezza e manodopera è di Euro 60.960,53.

A seguito della procedura di trattativa diretta, giusta aggiudicazione avvenuta con determinazione n° ____ del _____ **il corrispettivo al netto offerto a misura ammonta ad euro _____.**

ART. 4 -DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI

1. L'affidamento ha per oggetto i lavori di **INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA TRATTO VIA RISORGIMENTO**. Gli interventi consistono:
 2. Ridisegno dei marciapiedi;
 3. Riqualficazione delle finiture;
 4. Allargamento dei marciapiedi;
 5. Realizzazione di nuove aiuole;
 6. Sistemazione del manto stradale.

ART. 5 - PENALITÀ

1. I lavori dovranno essere eseguiti come previsto dal precedente art. 4 e nel rispetto di quanto sancito e richiamato nel presente foglio di patti e condizioni.
2. Nel caso d'accertata inadempienza, si provvederà ad applicare una penale di € 50,00 (cinquanta) per ognisingola inadempienza che sarà formalmente contestata a mezzo di notifica o tramite PEC agli indirizzi comunicati, salva ulteriore azione risarcitoria per più gravi danni eventualmente subiti dall'Ente, da trattarsi sul saldo finale.

ART. 6–CONDIZIONI DELL'APPALTO

1. Nell'acceptare i lavori sopra designati l'appaltatore dichiara:
 - a) Di avere preso conoscenza degli interventi da eseguire, di aver visitato i luoghi interessati dai lavori e di averne accertato le condizioni nonché gli impianti che gli riguardano
 - b) Di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti. L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurano come causa di forza maggiore contemplate dal Codice civile (e non escluse da altre norme del presente foglio patti e condizioni) o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni.

ART. 7-ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

1. Nel caso che l'appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente capitolato, si da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'ordine di Servizio con il quale talilavori sono stati disposti.
Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

ART. 8 – OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE

1. Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Foglio di Patti e Condizioni e del contratto, l'esecuzione dell'appalto è soggetta, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti statuizioni:
 - d.lgs. n. 36/2023 (“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”);
 - d.lgs. n. 50/2016 per le sole disposizioni ancora efficaci sino al 31.12.2023 ai sensi dell'art. 225 del d.lgs. n. 36/2023;
 - legge 7.8.1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
 - d.lgs. 7.03.2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale);
 - D.lgs. n° 81/08 e successive modificazioni

ART. 9-DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno altresì parte integrante del contratto di appalto anche i seguenti documenti:
 - a) L'elenco dei prezzi Unitari -lavori;
 - b) L'elenco dei prezzi Unitari – sicurezza;
 - c) Computo metrico estimativo;
 - d) Computo metrico costi sicurezza;
 - e) Cronoprogramma;
 - f) Elaborati grafici.

ART. 10 – AFFIDAMENTO DEI LAVORI E STIPULA DEL CONTRATTO

1. L'affidamento dei lavori oggetto del presente appalto, avverrà secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 36/2023 e ss.mm. ii.
2. Il contratto, redatto in modalità elettronica, sarà perfezionato mediante scambio di lettere commerciali. L'Amministrazione si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via

d'urgenza con clausola risolutiva espressa, anche in pendenza della stipulazione del contratto, nonché, di non procedere all'aggiudicazione in caso di sopraggiunte nuove esigenze da parte dell'Amministrazione.

3. L'appaltatore, nella stipulazione del presente contratto, dichiara di essere a complete e perfetta conoscenza dei contenuti e degli obblighi imposti dalla L.N. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. L'appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 comma 7, della L.N. 136/2010 si obbliga a comunicare al Comune di Ramacca, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al presente appalto, nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
5. L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla L.N. 136/2010, relativi al presente appalto. L'appaltatore accetta espressamente che il presente contratto si risolva di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o delle società poste Italiane Spa.

ART. 11-PAGAMENTO E FATTURAZIONE

1. I pagamenti in favore dell'appaltatore saranno effettuati a contabilizzazione delle prestazioni eseguite, a prescindere dal loro importo al raggiungimento della somma impegnata a seguito di emissione di regolare fattura e verifica DURC.
2. Alla fine dei lavori, verificata la regolarità e perfetta esecuzione degli stessi, verrà redatta la contabilità finale.
3. La/le fattura/e elettronica/che sarà/saranno intestata/e a:
Comune di Ramacca
Piazza Umberto I° n°14
Indirizzo PEC: postmaster@pec.comunediramacca.it
Partita IVA Comune di Ramacca: 02843860012
Codice IPA FA6566
4. La fatturazione è soggetta alle disposizioni relative allo split payment dell'IVA introdotte dall'art 1, comma 629 della legge n 190/2014 e, pertanto, dovrà recare la seguente dizione: "Fattura soggetta a scissione dei pagamenti a norma dell'art 1, comma 629 della legge n 190/2014".
5. Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare il CIG _____ e il CUP **F17H23004790002**.
6. La fatturazione sarà effettuata come dettagliato nell'offerta.
7. Il pagamento della/e fattura/e sarà effettuato tramite bonifico bancario entro 30 (trenta) giorni dall'emissione, previa verifica degli accertamenti amministrativi di legge e previa emissione del certificato di regolare esecuzione emesso dal RUP.
8. L'impresa si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge del 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie" e successive modifiche.

ART. 12-INVARIABILITÀ DEI PREZZI

1. Il prezzo, previa deduzione del ribasso d'asta, comprende tutti gli oneri generali e particolari previsti nel presente foglio di patti e condizioni che si intende accettato.

ART. 13 – INIZIO PRESTAZIONE – PENALE RITARDO

1. Salvo i casi d'urgenza e indifferibili, nella circostanza dei quali l'appaltatore dovrà garantire l'immediato intervento, esso darà inizio ai lavori di manutenzione non oltre 2 giorni dalla richiesta da parte del direttore dei lavori. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di Euro 50,00 cinquanta/00)
2. Ove il ritardo dovesse eccedere i 10 giorni dalla data della richiesta si farà luogo alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione, ove prestata.

ART. 14 – SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali impedissero temporaneamente l'utile prosecuzione dei lavori, la direzione ne disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che l'hanno determinata. Durante i periodi di sospensione saranno a carico dell'appaltatore gli oneri specificati all'art. 20 del presente Foglio patti e Condizioni.

ART. 15–ORDINE DEI LAVORI

1. I lavori dovranno attenersi alle indicazioni fornite dalla Direzione Lavori ovvero a quanto previsto nel progetto e negli elaborati di cui si compone.
2. In linea generale l'appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione appaltante.
3. Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza o il differimento di un determinato tipo di lavoro o l'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi.

ART. 16 – DANNI DI FORZA MAGGIORE

1. Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.
2. L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano già verificati.
3. Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme del Capitolato generale.
4. I danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l'avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena decadenza, oltre i cinque giorni.
5. Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni, valutati a prezzo di contratto. Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo.
6. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Restano altresì a totale carico dell'appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né regolarmente inserite a libretto.

ART. 17 – ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI

1. La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute, ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire il contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere, gli verranno senz'altro addebitati.
2. In tal caso inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

ART. 18 – DISCIPLINA DEI CANTIERI

1. L'Appaltatore dovrà mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare osservare ai propri agenti ed operai le obbligazioni nascenti dal contratto.

2. La direzione Lavori potrà eseguire il cambiamento di tale persona per insubordinazione, incapacità o grave negligenza fermo restando la responsabilità dell'Appaltatore per i danni o le inadempienze causati da tali mancanze.

ART. 19 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei temi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
2. L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, ed a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.
3. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla natura e dimensioni dell'impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

ART. 19.1 – TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali ed assicurativi.
2. A garanzia di tali obblighi sarà operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore.

ART. 20 – ONERI OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n°145 e gli altri specificati nel presente capitolato Speciale, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
 - a) La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.
 - b) L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare, la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.
 - c) L'apprestamento delle opere provvisorie quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, cassetture, etc. e compresi spostamenti, sfridi, mantenimento e smontaggi a fine cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere immediatamente schermate.
 - d) L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficienti, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la comunità del traffico. I segnali saranno conformi alle disposizioni del T.U. 15 giugno 1959, 393 e del relativo regolamento di esecuzione e succ. modif. e integrazioni.
 - e) La vigilanza e guardiania del cantiere, (si richiama in proposito l'art. 22 della Legge 13 settembre 1982 n° 646 circa la qualifica delle persone addette al servizio di

guardiana) sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'Amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle piantagioni. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori (purché non eccedenti complessivamente il limite massimo previsto dalle norme vigenti, fermo restando l'obbligo della vigilanza, se richiesta, anche per periodi superiori. In questo caso, e sempre che l'Appaltatore non richieda ed ottenga di essere sciolto dal contratto, verranno considerati i maggiori oneri.

- f) La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, avuto particolare riguardo alle norme contenute nel Decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81 e ss.mm. ii..
- g) Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per: opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelanti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.
- h) La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici e privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisoriale.
- i) Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubblica e privata od a persone, restando libere ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale.
- j) Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.
- k) L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere, dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere e forniture eseguite da altre ditte. L'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all'Amministrazione.
- l) I lavori saranno predisposti e concordati con la ditta nel rispetto delle didattiche scolastiche

ART. 21 –ESECUZIONE D'UFFICIO RESCISSIONE DEL CONTRATTO

1. Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dalla legge/decreto.
2. Nel caso di risoluzione resta stabilito che nessun compenso, indennità od altro spetterà all'impresa la quale avrà solo il diritto al pagamento dei prezzi contrattuali delle forniture e dei lavori regolarmente eseguite, accertati dalla Direzione dei Lavori.

ART. 22 - ELENCO PREZZI

1. Per le forniture o le lavorazioni non compresi nell'elenco di cui all'art. 4 i relativi prezzi saranno desunti dal prezzario regionale vigente, se pertinenti, da apposite analisi o da listino ufficiale e mediante concordamento nuovi prezzi.
2. I nuovi prezzi saranno comunque assoggettati al ribasso d'asta contrattuale.

ART. 22.1 – GENERALITA'

1. I prezzi unitari e globali dell'elenco, in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori e le somministrazioni, comprendono:
 - a) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, cali, perdite, sfridi ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impegno a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro.
 - b) Per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché quote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie.
 - c) Per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera provvisori, nessuna esclusa e quanto altro occorre per gare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati.
2. I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Foglio di Patti e Condizioni, s'intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volontà.

ART. 22 2- CARATTERISTICHE GENERALI DEI MATERIALI FORNITI CONDIZIONI DI ACCETTAZIONE

1. I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e regolamenti vigenti in materia, rispondere alle specifiche degli Enti di normazione o di omologazione (UNI, C.E.I., ecc.), essere provvisti di Marchi di qualità ove istituiti ed in generale soddisfare alle particolari caratteristiche stabilite in Elenco prezzi od in altri atti contrattuali.
2. Si richiamano per altro, le prescrizioni previste dalle norme e/o circolari vigenti in materia.
3. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.
4. L'Appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire od a far eseguire presso il laboratorio di cantiere, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dal presente Foglio o dalla Direzione, sui materiali impiegati o da impiegarsi.
5. L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali abbiano ad avere, durante il corso dei lavori, le medesime caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione.
6. Le provviste non accettate dalla Direzione Lavori, in quanto ad insindacabile giudizio non riconosciute idonee, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'amministrazione si riserva in sede di collaudo finale.

ART. 22 - CAM – CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Ai sensi degli artt. 34 e 71 del Codice, l'esecuzione dell'appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al DM 23 giugno 2022, recante "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici".

La stazione appaltante procederà alle verifiche di cui al medesimo decreto all'avvio e durante l'esecuzione dei lavori. L'appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto e produrre la documentazione ivi richiesta.

ART. 23 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole d'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.
2. Le disposizioni impartite dalla Direzione lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C.

ART. 24 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Qualora sorgessero contestazioni fra la Direzione Lavori, si procederà alla risoluzione di esse ai sensi della normativa vigente in materia.

ART. 25 – OPERE PROVVISORIALI MACCHINARI E MEZZI D'OPERA

1. Tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori, quali ponteggi, impalcature, armature, centinature, casseri, puntellature, ecc., dovranno essere progettate e realizzate in modo da garantire le migliori condizioni di stabilità, sia delle stesse, che delle opere ad esse relative.
2. Resta stabilito comunque che l'Appaltatore rimane unico responsabile degli eventuali danni ai lavori, alle cose, alle proprietà ed alle persone che potessero derivare dalla mancanza o dalla non idonea esecuzione di dette opere. Tali considerazioni si ritengono estese anche ai macchinari e mezzi d'opera. Per i relativi oneri si rimanda ai punti del precedente art. 20 del presente Foglio Patti e Condizioni.

ART. 26 - DOMICILIO DEL CONCORRENTE

1. Il partecipante al bando è obbligato ad indicare in fase di partecipazione l'indirizzo postale del proprio domicilio fiscale e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
2. E' fatto obbligo ad ogni concorrente di comunicare per tutta la durata dell'appalto, un recapito telefonico dove egli dovrà essere in qualsiasi momento reperibile.
3. Ogni eventuale aggiornamento degli indirizzi di cui al precedente comma 1 che si dovessero verificare durante il periodo dell'appalto dovranno essere comunicati entro, e non oltre, giorni 3, pena il rilievo di un inadempimento.

ART. 27–IMPOSTA DI BOLLO (ART.18 COMMA 10 E ALLGATO I.4

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023 l'aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, è tenuto a versare l'imposta di bollo secondo la tabella di cui all'allegato I.4 del medesimo decreto legislativo. Sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00. Il pagamento dell'imposta di cui sopra ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Ove dovuta, l'imposta di bollo è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). Il modello di versamento deve contenere l'indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG) o, in sua mancanza, di altro identificativo univoco del contratto.

In sede di compilazione del modello "F24 ELIDE", i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", secondo le seguenti modalità.

Nella sezione "CONTRIBUENTE", sono indicati:

- nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", il codice fiscale della stazione appaltante, unitamente al codice identificativo "40", da indicare nel campo "codice identificativo".

Nella sezione "ERARIO ED ALTRO", sono indicati:

- nel campo "tipo", la lettera "R";
- nel campo "elementi identificativi", il codice identificativo di gara (CIG), o altro codice indicato dalla stazione appaltante, del contratto per il quale si versa l'imposta di bollo;
- nel campo "codice", il codice tributo "1573" denominato "Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36", ovvero "1574" denominato "Imposta di bollo sui contratti - SANZIONE -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36", ovvero "1575" denominato "Imposta di bollo sui contratti - INTERESSI -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36";
- nel campo "anno di riferimento", l'anno di stipula del contratto, nel formato "AAAA";
- nei campi "codice ufficio" e "codice atto", nessun valore.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento andrà inoltrata unitamente al contratto.

ART. 28- VERIFICHE E CONTROLLI

1. L'Amministrazione appaltante si riserva di effettuare controlli con proprio personale, e/o incaricati, sul rispetto di quanto affidato ed avrà la facoltà di eseguire in qualunque momento accertamenti sui prodotti che dovranno risultare omologati nel rispetto della legge, con la possibilità di ricusare gli stessi ove fossero ritenuti non idonei o di far ripetere lo svolgimento della parte della fornitura che fosse stata eseguita in modo non conforme a quanto previsto.

ART. 29- RISERVE DELL'AMMINISTRAZIONE

1. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di:
 - a) non procedere all'aggiudicazione se l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale;
 - b) sospendere, reindire la procedura per l'aggiudicazione, non procedere all'aggiudicazione motivatamente;
 - c) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione

Per quanto non previsto nel presente valgono le norme del capitolato generale d'appalto approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n° 1063, che qui si intendono integralmente trascritte e riportate.

Per accettazione (con firme digitali)

Comune di Ramacca

Il Responsabile della IV° Area Gestione Territorio Denominazione Operatore Economico
(Dott./Ing. _____) La/Il Legale Rappresentante

Sig.ra/Sig. / Dr.ssa/Dr. _____